



1715/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

ae-14

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ
MAGISTRATI -
azione diretta contro il
singolo magistrato -
improponibilità

Ud. 24/09/2014 - CC

R.G.N. 3604/2014

ae. 1715
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3604-2014 proposto da:

BOSCHI GIOVANNI (BSCCNN40C29C573Y) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. SAVONAROLA 39, presso lo studio dell'avvocato PIERPAOLO POLESE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ZAULI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SOCIETÀ GENERALI ITALIA SPA - già INA Assitalia SpA a mezzo della propria mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCpA in persona dei procuratori speciali, ed inoltre MASSIMO DE PAOLI, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avv.

MARCO VINCENTI, che li rappresenta e difende, in virtù di procure speciali (n. 2) in calce al controricorso;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 1940/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 30.4.2013, depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO; udito per il ricorrente l'Avvocato Carlo Zauli che si riporta alla memoria e agli atti e chiede la trasmissione del ricorso alla Corte di Giustizia Europea;

udito per i controricorrenti l'Avvocato Marco Vincenti che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

I. – È stata depositata in cancelleria relazione, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., datata 24.4.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1940 del 5.11.13, del seguente letterale tenore:

«1. – Giovanni Boschi ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato rigettato l'appello avverso la reiezione della domanda diretta di risarcimento del danno da lui proposta dinanzi al tribunale di Forlì nei confronti del magistrato Massimo De Paoli, che ha poi chiamato in garanzia la sua assicuratrice della responsabilità civile INA Assitalia, per provvedimenti prospettati come resi per effetto di negligenza od imperizia nelle cause promosse dal medesimo odierno ricorrente presso quel tribunale.

Resistono con unitario controricorso Massimo De Paoli e, per l'INA Assitalia, la Generali Italia spa, a mezzo di mandataria. Nonostante



nell'intestazione del ricorso questo sia indirizzato anche contro l'INAIL, non risulta la notifica del medesimo a tale soggetto, la cui qualità di parte, oltretutto, non si evince neppure dalla sentenza qui gravata.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'art. 360-*bis* cod. proc. civ. (inserito dall'art. 47, comma 1^{lett.a}), della legge 18 giugno 2009, n. 69) – parendo doversi essere rigettato.

3. – Il ricorrente sviluppa cinque motivi:

- con un primo – di “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto all'art. 3, 117 Cost. nonché degli artt. 113 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2952 c.c. e quindi dell'art. 360 comma I n. 3 cpc in riferimento all'errata interpretazione dell'esito del referendum del 1987 cui poi seguì la legge 117/88 (c.d. legge “Vassalli”) sulla responsabilità civile dei magistrati: violazione manifesta della volontà popolare ed attentato ai diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino” – egli contesta l'applicazione della legge 117/88, in base alla quale è stata esclusa la diretta passiva legittimazione del magistrato per responsabilità per atti da lui compiuti nell'esercizio della funzione giurisdizionale: e tanto lungamente argomentando sull'interpretazione dell'esito del risultato del referendum abrogativo degli artt. 55, 56 e 74 cod. proc. civ. e sul carattere elusivo del medesimo da riconoscersi alla disciplina del 1988, ritenuta pure in violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e degli artt. 20, 21 e 47 della Carta di Nizza;

- con il secondo – di “violazione o falsa applicazione ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c. obbligo del giudice d'ufficio di applicare le norme di diritto comunitario art. 113 c.p.c. quale richiamato dalle sentenze



della corte di giustizia della Comunità Europea in relazione alla rimessione degli atti alla stessa corte” – contesta la conclusione della corte territoriale sull’inammissibilità della pure invocata rimessione degli atti alla Corte di Giustizia in ipotesi di interpretazione od applicazione di norme di diritto interne al singolo Stato ed in una controversia tra due cittadini di quest’ultimo; e comunque sostiene che la legge 117/88 violerebbe la normativa comunitaria, secondo quanto già prospettato dalla Commissione Europea, nonché le medesime norme invocate a conclusione dell’illustrazione del primo motivo;

- con il terzo – di “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 comma I n. 3 il diritto di azione quale previsto dall’art. 8 dichiarazione universale dei diritti dell’uomo redatta dall’assemblea dell’ONU e dal patto dei diritti civili di New York: previsione del diritto di azione e del ricorso effettivo” – censura la gravata sentenza perché negare l’azione diretta nei confronti del giudice costituirebbe un effettivo impedimento al riconoscimento della pretesa risarcitoria;

- con il quarto – di “violazione o falsa applicazione di norme del diritto in riferimento agli artt. 2, 24, 32, 111 Cost., nonché 2043 c.c. e quindi dell’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.: la violazione o, in subordine, la falsa applicazione di diritti assoluti e costituzionali” – egli sostiene che la gravata pronuncia violerebbe diritti fondamentali od inviolabili (tra cui quelli previsti dagli artt. 2, 24, 32, 111 Cost. e 13 CEDU, nonché 1, 47, 53, 54, 55 della Carta di Nizza);

- con il quinto – di “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto dell’art. 113 c.p.c. in relazione e quindi dell’art. 360 n. 3 cpc in riferimento alla pronuncia in materia di spese” – egli esclude l’ammissibilità di una condanna alle spese attesa la “delicatezza delle



questioni poste” e dell’effetto deterrente o dissuasivo nell’espletamento di attività a difesa di diritti fondamentali.

4. – Dal canto loro, i controricorrenti:

- quanto al primo motivo, ripercorrono le argomentazioni con cui la Corte costituzionale ha ritenuto la conformità alla Carta fondamentale della legge 117/88 anche sotto i profili prospettati dal ricorrente;
- quanto al secondo motivo, sostengono l’assenza di un obbligo di rimessione alla Corte di Giustizia in tutti i casi in cui non vi siano equivoci interpretativi o in cui l’interpretazione sia evidente;
- quanto alla pretesa violazione di norme e trattati internazionali, argomentano per la piena sussistenza della responsabilità dello Stato e, comunque, nel senso che deve essere garantita la responsabilità dello Stato per i danni da attività giurisdizionale e non anche o necessariamente del singolo magistrato: anzi strutturandosi le attuali previsioni come adeguato e accorto bilanciamento delle esigenze di tutela del diritto del singolo cittadino danneggiato dall’attività giurisdizionale e quelle di autonomia e indipendenza dei magistrati nell’esercizio di quest’ultima;
- in ordine al quinto motivo, essi richiamano la validità dell’istituto generale della soccombenza e sottolineano la piena correttezza della concreta sua applicazione nella fattispecie.

5. – La complessiva questione agitata dal ricorrente – e sulla quale egli è già stato soccombente in primo e in secondo grado – involge l’esclusione di un’azione diretta di responsabilità nei confronti del singolo magistrato per l’attività giurisdizionale da lui posta in essere, ritenendo illegittima la limitazione della responsabilità stessa in capo al solo Stato: ma l’esclusione, siccome controbilanciata dalla diretta responsabilità dello Stato e dall’indiretta o limitata rivalsa di

M

quest'ultimo, è pienamente conforme a tutte le norme ed i principi via via enunziati e richiamati dal Boschi.

Quest'ultimo avrebbe ricevuto un valido e totale ristoro di ogni pregiudizio eventualmente derivatogli dall'ingiusto esercizio della potestà giurisdizionale nei suoi confronti citando lo Stato, sia pure coi limiti posti dalla legge 117/88, fissati ad evidente tutela del superiore interesse all'autonomia ed indipendenza del singolo magistrato quale garanzia di autonomia ed indipendenza della magistratura nel suo complesso e quindi dell'esercizio della stessa giurisdizione: valore fondante ed irrinunciabile del moderno ordinamento giuridico. La sua libera scelta processuale di rinunciare a far valere – beninteso, salva la valutazione, nelle competenti sedi, sull'ammissibilità, sotto altri profili, o sulla fondatezza della pretesa risarcitoria e sulla sussistenza dei relativi presupposti – tale tutela risarcitoria diretta dello Stato e di perseguire esclusivamente il singolo magistrato cui ascrivere le ingiustizie dedotte lo espone invece all'ineccepibile rilievo di difetto di legittimazione passiva del solo convenuto da lui individuato (se non di improponibilità di una domanda di risarcimento direttamente proposta contro il magistrato).

6. – Quanto alla pretesa elusione, da parte della vigente normativa di cui alla legge 117/88, degli esiti del referendum abrogativo del 1987, può bastare in questa sede un richiamo alle argomentazioni ampie e persuasive della Corte costituzionale, di cui alle sue sentenze n. 18 del 19 gennaio 1989 e, a guisa di fissazione dell'ambito entro il quale era stato ammesso il referendum abrogativo e avrebbe quindi potuto operare il suo stesso esito, n. 26 del 1987: non adducendo gli argomenti sviluppati dal ricorrente elementi idonei a far venire meno le valutazioni in quella sede operate sulla congruità del nuovo sistema in



rapporto al contemperamento degli specifici valori costituzionali coinvolti, ove confliggenti.

7. – In merito alla pretesa contrarietà della normativa interna a quella eurounitaria (già comunitaria), il discorso può essere più articolato.

7.1. In primo luogo, la chiarezza dell'interpretazione della normativa interna esclude la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia anche da parte dell'organo giurisdizionale di ultima istanza. Al riguardo:

7.1.1. è noto (da ultimo, Cass. Sez. Un., ord. 10 settembre 2013, n. 20701; Cass., ord. 24 marzo 2014, n. 6862) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Corte giust. 21 luglio 2011, Kelly, in C104/10; 22 giugno 2010, Melki in C188 e 189/10): infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea; sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le ultime, v. Cass. 21 giugno 2011, n. 13603);

7.1.2. d'altra parte (tra le altre, v. Cass. 5 luglio 2013, n. 16886), la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale;

7.1.3. pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la

questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte claire" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte o dell'evidenza dell'interpretazione, rende non obbligatorio il rinvio pregiudiziale (tra le altre: Cass., Sez. Un., 24 maggio 2007, n. 12067; Cass., ord. 22 ottobre 2007, n. 22103; Cass. 26 marzo 2012, n. 4776; Cass. 29 novembre 2013, n. 26924).

7.2. Già questa Corte si è espressa nel senso che, in tema di responsabilità civile dei magistrati, un contrasto dell'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 – laddove, nel fissare i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova – con gli obblighi comunitari dello Stato italiano a tutto concedere sussisterebbe, alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (o CGUE) del 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, esclusivamente con riferimento alle violazioni manifeste del solo diritto dell'Unione Europea imputabili ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado (Cass. 22 febbraio 2012, n. 2560). Al riguardo:

7.2.1. la materia del contendere oggetto della detta pronunzia della CGUE è la verifica dell'effettività del principio di responsabilità di ogni Stato membro per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno degli organi giurisdizionali di ultimo grado, in riferimento alla peculiarità dell'ordinamento italiano: e, pertanto, la verifica dell'effettiva risarcibilità, in capo al singolo individuo, dei danni patiti in dipendenza di tale eventuale violazione;



7.2.2. la CGUE ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dal principio di responsabilità degli Stati membri, ma solo per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei suoi organi giurisdizionali di ultimo grado, siccome la legislazione nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza: a) esclude qualunque responsabilità dello Stato italiano per i danni derivanti ai singoli quando quella violazione derivi da attività di interpretazione di norme e di valutazione di fatti e prove operate da detti organi; b) limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave;

7.2.3. la giurisprudenza della CGUE è stata invece univoca nell'affermare:

- la sussistenza di un obbligo giuridico, in capo a qualunque organo statale, di disapplicazione delle normative interne in contrasto con il diritto dell'Unione fornito di efficacia diretta, ovvero, quando sia possibile, di interpretazione delle prime in modo conforme al secondo;
- la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario (o, ora, europeo o eurounitario), siccome immanente allo spirito del Trattato, benché non esplicitamente affermato;
- la c.d. indifferenza soggettiva ai fini della responsabilità da violazione del diritto dell'Unione: lo Stato viene in considerazione nella sua unità, sicché la sua responsabilità sussiste in ogni ipotesi di violazione, da qualunque dei suoi organi provenga l'azione o l'omissione che vi dia luogo;
- l'irrilevanza della peculiarità della funzione esercitata da chi abbia, in concreto, dato luogo alla violazione e quindi la non attitudine della stessa ad esonerare lo Stato da responsabilità;

7.2.4. dopo una prima esplicita affermazione di tali principi per gli organi amministrativi, la CGUE li ha poi estesi a quelli legislativi, per completare il quadro con la responsabilità anche di quelli



giurisdizionali con due note pronunce del 2003 e del 2006; essa ha, in particolare, sancito che il diritto dell'Unione osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulti da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale; peraltro, per la peculiarità della funzione esercitata, la violazione del diritto comunitario - o eurounitario - idoneo a conferire diritti ai singoli rileva soltanto se si connota come manifesta;

7.2.5. la violazione degli obblighi derivanti dal Trattato è stata individuata in ciò, che la legge 117 del 1988, anche per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nazionale, non consentirebbe di configurare la responsabilità dello Stato per l'ipotesi di violazione manifesta del diritto dell'Unione, quando questa dipenda però dall'attività dei suoi organi giurisdizionali di ultimo grado, a tanto ostandovi: l'esenzione da responsabilità per l'attività di interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove operata dall'organo medesimo (art. 2, comma 2°, L. cit.); l'esclusione, dall'ambito della nozione di dolo o colpa grave, della grave violazione di legge, perché dipendente dalla negligenza inescusabile (art. 2, comma 3°, lett. a);

7.2.6. orbene, pare evidente, dalla lettura del testo della sentenza della CGUE, che la violazione, da parte della Repubblica italiana, degli obblighi derivanti dal Trattato non viene affatto individuata:

- nella mancata estensione della responsabilità del giudice, ma soltanto di quella dello Stato, unitariamente e quindi genericamente considerato;



- nella mancata estensione della responsabilità ad ogni ipotesi di violazione di legge, ma soltanto a quelle di violazione manifesta di norme del diritto dell'Unione, quando queste siano preordinate a conferire diritti ai singoli;

- nella formula legislativa adoperata nelle norme della legge 117/88, ma nella sua interpretazione giurisprudenziale, ricostruita peraltro con riferimento a fattispecie diverse e non essendosi mai espressa la Corte di cassazione sulla peculiarità della violazione manifesta del diritto dell'Unione;

7.2.7. ne deriva:

7.2.7.1. che il diverso profilo della successiva rivalsa dello Stato verso il giudice risulta del tutto estraneo alla fattispecie ed anzi, alla stregua del principio di indifferenza soggettiva sopra ricordato, del tutto indifferente: il diritto dell'Unione esige che sia appunto lo Stato nel suo complesso a rispondere delle violazioni in esame, ma certo non specificando quale dei suoi organi; e rispondendo la perfetta coincidenza tra gli ambiti della responsabilità dello Stato e della successiva azione di rivalsa verso il giudice – limitata solo quantitativamente – ad una scelta discrezionale del legislatore del 1988, neppure essa essendo indispensabile (e cioè potendo in astratto configurarsi un'area di esenzione dalla rivalsa, rimanendo a carico dello Stato una certa parte delle obbligazioni risarcitorie, quando, a tutela di interessi generali e della funzione esercitata, sia indispensabile garantire la massima libertà di scelta al singolo organo);

7.2.7.2. che non rileva in astratto alcuna generalizzata ipotesi di violazione di legge, ma appunto solo di determinate norme di diritto dell'Unione – quelle che conferiscono diritti ai singoli – e per di più ove possa qualificarsi manifesta;



7.2.7.3. che la carenza di precedenti specifici di legittimità sulla ritenuta sussistenza della responsabilità da violazioni del diritto dell'Unione commesse dagli organi giurisdizionali di ultimo grado (che è costata la condanna della Repubblica, incapace di provare un'interpretazione nel senso che esigeva la CGUE almeno nel campo delle violazioni del diritto dell'Unione) non è affatto indicativa di un orientamento giurisprudenziale di interpretazione restrittiva delle formule di diritto interno; si può anzi sostenere: da un lato, che – alla stregua della giurisprudenza della CGUE – costituisca ipotesi di violazione di legge dipendente da colpa grave la manifesta violazione del diritto dell'Unione che conferisca diritti ai singoli; dall'altro lato, come già avvenuto per l'ipotesi della disapplicazione perfino del giudicato se ostativo alla piena attuazione del diritto eurounitario, può sostenersi, in via interpretativa e per il principio della “primauté” di quest'ultimo, la prevalenza, sulla lettera della normativa nazionale della legge 117 del 1988, del principio generale di responsabilità del solo Stato, ritenendo comunque sussistente quest'ultima, limitatamente allo Stato impersonalmente considerato nei confronti del danneggiato, anche per le violazioni del diritto dell'Unione, purché siano manifeste e riferite a norme che conferiscono diritti ai singoli, quand'anche operate da organi giurisdizionali di ultimo grado e qualora non configurino già di per sé fattispecie di responsabilità ai sensi della richiamata legge 117 del 1988.

7.3. Ancora una volta, insomma, ciò che garantisce idoneamente il diritto di colui che ritiene di avere patito pregiudizi dall'espletamento della potestà giurisdizionale è la responsabilità diretta dello Stato.

8. – Quest'ultima conclusione consente di qualificare infondati anche il terzo ed il quarto motivo, unitariamente considerati, potendo le relative argomentazioni attagliarsi perfettamente all'analoga questione



della pretesa contrarietà della legge 117/88 – sempre nella sola parte in cui non consente un'azione diretta contro il solo e singolo magistrato – alle numerosissime norme di derivazione internazionale invocate in ricorso: trovando piena e soddisfacente tutela i diritti del danneggiato nella ampia responsabilità diretta del solo Stato e rispondendo l'esclusione della responsabilità diretta del singolo magistrato alla superiore esigenza di garantire l'autonomia e l'indipendenza di ciascun appartenente all'ordine giudiziario, intesa non quale privilegio, ma quale strumento di estrinsecazione dell'autonomia e dell'indipendenza dell'esercizio stesso della funzione giurisdizionale.

9. – L'ultimo motivo è poi manifestamente infondato. Chiunque agisca in un giudizio civile è sottoposto alla regolamentazione delle relative spese in applicazione del principio generalissimo della soccombenza: e tanto vale a maggior ragione nel caso in cui l'attore pretenda di adire il giudice civile con una causa ordinaria e a dispetto di una granitica opposta opzione applicativa ed ermeneutica.

10. – Del ricorso non può quindi che proporsi al Collegio il rigetto».

Motivi della decisione

II. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha depositato memoria ed i difensori delle parti sono comparsi in camera di consiglio per essere ascoltati.

III. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dal ricorrente.

III.1. In replica alle argomentazioni della relazione, il Boschi esordisce (a pag. 23 della memoria, dopo avere ricostruito l'andamento del processo ed il contenuto degli atti relativi e riassunto la sostanza



delle doglianze ivi sviluppate) negando che “la tutela dei cittadini innanzi alla Corte di Giustizia dell’U.E. debba sempre e comunque passare per il filtro dell’A.G.O.”; e si sofferma ancora sulla contrarietà della disciplina vigente in Italia in tema di responsabilità dei magistrati da esercizio dell’attività giurisdizionale a numerosi principi in tema di tutela del diritto di azione, soprattutto quando – come nel suo caso – riferito alla facoltà di agire per il risarcimento del danno.

III.2. Va ancora una volta ribadito che il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un “acte claire” che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte o dell’evidenza dell’interpretazione, rende non obbligatorio il rinvio pregiudiziale (tra le altre: Cass., Sez. Un., 24 maggio 2007, n. 12067; Cass., ord. 22 ottobre 2007, n. 22103; Cass. 26 marzo 2012, n. 4776; Cass. 29 novembre 2013, n. 26924; e, per limitarsi agli ultimi dodici mesi: Cass. 16 maggio 2014, n. 10738; Cass., ord. 24 marzo 2014, n. 6862; Cass., ord. 28 febbraio 2014, n. 4801; Cass. 14 febbraio 2014, nn. 3467 e 3468; Cass. 12 dicembre 2013, n. 27876; Cass., ord. 5 dicembre 2013, n. 27315; Cass. 29 novembre 2013, n. 26924; Cass. 6 novembre 2013, n. 24937).

Ora, preliminarmente va rilevato come, a stretto rigore, la questione centrale della presente controversia non sta nella limitazione della responsabilità per attività giurisdizionale ai casi di dolo o colpa grave e, quindi, nell’esclusione della rilevanza della colpa lieve, ma nella netta esclusione della responsabilità diretta del singolo magistrato.

Ed è indubitabile che la stessa *Grande Chambre* della CGUE, nella sentenza *Traghetti del Mediterraneo*, limita chiaramente, in virtù del



richiamo – al momento della definizione della violazione manifesta del diritto vigente – alla precedente sentenza in causa C-224/01 Kobler, la rilevanza della violazione soltanto da parte degli organi giurisdizionali di ultimo grado e solamente se involgente la violazione di norme di diritto dell'Unione – quelle che conferiscono diritti ai singoli – e per di più ove possa qualificarsi manifesta; e tale ultima condizione è stata ribadita con la già esaminata successiva pronunzia del 2011 in causa C-379/10. Mentre la giurisprudenza comunitaria non ha mai richiesto, in alcuna sua pronunzia, che la responsabilità sia diretta, cioè in capo al singolo magistrato che ha reso la pronunzia o compiuto l'atto, di concreto esercizio della potestà giurisdizionale, assunto come lesivo.

III.3. Quale fosse l'intento dei promotori del referendum abrogativo della previgente disciplina e quale possa essere stato l'ambito dei poteri del legislatore dopo l'esito favorevole di quello restano questioni irrilevanti dinanzi alla conclusione della piena legittimità costituzionale del sistema che è stato instaurato in concreto con la legge 13 aprile 1988, n. 117, ritenuto il necessario contemperamento dei contrapposti valori, tutti di rango costituzionale, direttamente coinvolti.

È sufficiente rinviare alle ragioni coerentemente sviluppate dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, in ordine alla piena conformità alla nostra Carta costituzionale di un sistema di responsabilità solo indiretta – cioè circoscritta a quella dello Stato – e per di più limitata alle sole ipotesi di dolo e colpa grave degli autori del fatto ritenuto illecito: infatti, poiché costituisce principio fondante di ogni ordinamento che la disciplina dell'attività del giudice sia tale da rendere quest'ultima immune da vincoli o condizionamenti che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, ma poiché al tempo stesso il magistrato è soggetto alla



legge e in primo luogo alla Costituzione, che sancisce ad un tempo il principio d'indipendenza e quello di responsabilità, non merita censura una disciplina della responsabilità civile del magistrato caratterizzata da una serie di misure e di cautele dirette a salvaguardare l'indipendenza dei magistrati nonché l'autonomia e la pienezza dell'esercizio della funzione giudiziaria.

III.4. Senza neppure sottovalutare l'esigenza di evitare un uso distorto, in quanto meramente ritorsivo oltre che incongruamente condizionante della libertà di determinazione nelle scelte giurisdizionali, dell'azione di danno, deve allora concludersi che **l'esclusione della proponibilità di un'azione diretta nei confronti del singolo magistrato ritenuto autore di atti giurisdizionali lesivi**, esclusione che è stata il motivo centrale della definizione in rito della domanda consapevolmente rivolta dal danneggiato contro il solo funzionario presunto autore degli atti lesivi, **non integra alcuna limitazione dei diritti costituzionali** (essendo stati invocati nella fattispecie gli articoli 2, 3, 24, 32, 111, 117 Cost.) **o dell'Unione Europea** (essendo stati invocati nella fattispecie gli articoli 1, 20, 21, 47, 53, 54 e 55 della Carta di Nizza) – **o di quelli previsti da ulteriori normative sovranazionali** (essendo stati invocati nella fattispecie gli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'art. 8 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'ONU od il Patto dei diritti civili di New York) – **relativi alla facoltà di agire del danneggiato, riferita al risarcimento dei danni dedotti come derivanti dal concreto esercizio dell'attività giurisdizionale da parte di quel funzionario: i diritti del danneggiato trovano infatti piena ed appagante tutela nella ampia responsabilità diretta del solo Stato e l'esclusione della responsabilità diretta del singolo magistrato risponde alla**

superiore esigenza di garantire l'autonomia e l'indipendenza di ciascun appartenente all'ordine giudiziario, intesa non quale privilegio, ma quale strumento di estrinsecazione dell'autonomia e dell'indipendenza dell'esercizio stesso della funzione giurisdizionale.

III.5. Resta irrilevante, nella fattispecie, la diversa questione della limitazione di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave: pertanto, non ricorrono i presupposti per la rimessione neppure della relativa questione alla Corte di Giustizia.

III.6. Infine, principio generale indefettibile di qualunque processo in qualunque ordinamento è quello della responsabilità delle spese in dipendenza della soccombenza sulla questione sottoposta al giudicante, non importa di quale rilevanza essa sia: e non vi è motivo per escluderne l'applicazione alla fattispecie, oltretutto caratterizzata da una lettera della legge di cristallina limpidezza e già reiteratamente riconosciuta conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento. Né, certamente, la pur salda e incrollabile opinione di avere ragione può esentare chicchessia dalle conseguenze patrimoniali del rigetto delle sue pretese, quando esso ha luogo ad opera dell'ordinamento mediante i suoi strumenti istituzionali, ove non si voglia sostenere l'assurda tesi della prevalenza della valutazione unilaterale del singolo sul secondo.

IV. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 385 cod. proc. civ., il ricorso va senz'altro rigettato ed il soccombente ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore degli intimati controricorrenti, tra loro in solido per l'identità della posizione processuale.

V. – Infine, la presente azione, che il ricorrente ha fin dall'inizio deliberatamente scelto di condurre al di fuori della legge 117/88, per essersi rivolto direttamente contro il magistrato autore degli atti di



esercizio della funzione giurisdizionale da cui si ritiene leso, non può ricondursi in nulla all'ambito di quella normativa e, quindi, neppure alle esenzioni dalla medesima prevista.

Non opera pertanto l'esclusione dall'obbligo di pagamento del contributo unificato ed il ricorrente, nella sua azione consapevolmente estranea al paradigma di quella che gli avrebbe consentito non solo il risarcimento ad opera del sicuramente solvibile soggetto potenzialmente responsabile ma pure l'esenzione da ogni onere paratributario come il versamento di quel contributo, è irrimediabilmente tenuto, quale conseguenza della sua libera determinazione, al pagamento di quello.

Tanto comporta, anzi, l'applicazione pure dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: in forza del quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.


Non vi è altra scelta, pertanto, anche nel presente caso, che dare atto del rigetto del ricorso, quale presupposto per il versamento, da parte del ricorrente ed ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 115/02 come modif. dalla l. 228/12, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello da lui oltretutto dovuto per il ricorso ~~principale~~.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Giovanni Boschi al pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.450,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ~~principale~~, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ~~principale~~, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, addì 24 settembre 2014

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OSIA 29 GEN 2015



Il Funzionario Giudiziario
Loretta PASSINETTI

